RENZO LAMBERTINI
Università di Modena e Reggio Emilia

I CARATTERI DEL *BREVIARIUM ALARICIANUM*

Lezione tenuta a Napoli presso l'Associazione di Studi Tardoantichli
il 29 aprile 2008

1. Per questo mio breve *excursus* sulla compilazione ufficiale di Alarico II[1], prendo le mosse da una costituzione del Codice Teodosiano, presente anche nella *Lex Romana Wisigothorum*:

C.Th.15.14.14 (Brev. C.Th.15.3.1) Idem (Impp. Honorius et Theodosius) AA. Constantio com(iti) et patricio - *Sub clade barbaricae depopulationis si qua aut per fugam aut per congregationem infelicium populorum indigne invidioseque commissa sunt, ad invidiam placatarum legum a callidis litigatorum obiectionibus non vocentur. Habeant omnium criminum inpunitatem, qui evadendi forsitan non habuerant facultatem, nisi eos eadem crimina iuvissent; non enim crimen dicitur, quod mortis adegit impulsus. Ex quo animadvertere*

[1] Quanto alla letteratura sulla *Lex Romana Wisigothorum* di data anteriore al 1990 mi permetto di rinviare al mio *La codificazione di Alarico II*[2], Torino 1991, in particolare 5 nt.1, 10 nt.7, 15 nt.18 (la prima edizione della monografia è del 1990). *Adde*: A. D'ORS, *rec.* a R. Lambertini, *La codificazione di Alarico II*[1], Torino 1990, in *IVRA*, 41, 1990 (pubbl. 1993), 163 ss.; D. MANTOVANI, *Sulle consolidazioni giuridiche tardo antiche (rec. a* Falchi*, Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo,* Romae 1989*)*, in *Labeo*, 41, 1995, 256 s.; R. LAMBERTINI, *Sull''Epitome Gai' nel Breviarium'*, in *Labeo*, 41, 1995, 229 ss.; D. ROSSI, *Il sistema delle fonti normative nel Breviario Alariciano alla luce dell'interpretatio a CTh 1,4,3*, in *BIDR*, 96-97, 1993-1994 (pubbl.1997), 551 ss.; R. LAMBERTINI, *Concezione delle fonti giuridiche romane e tecnica compilatoria nel Breviario Alariciano*, in AA.VV., *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche F. Gallo*, I, Napoli 1997, pp. 424-462; O. DILIBERTO, *L'età delle codificazioni. Le fonti del diritto nell'età del Dominato (IV-VI sec. d. C.)*, in AA. VV. *Restaurazione e destrutturazione nella tarda antichità*, in *Storia della società italiana*, IV, Milano 1999, 473; A.C. FERNANDEZ CÁNO, *Una explicación de la presencia de CTh.1.4.3 en la "Lex Romana Wisigothorum",* in *Index*, 3, 2002, 289 ss.; D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, Berlin 2002, 166 ss.; M. BUENO, *El breviario de Alarico:¿fuente del derecho romano tardío o fuente del derecho visigodo?*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, *XIV Convegno Internazionale in memoria di di G. Nocera*, Napoli 2003, 629 ss.; D. LIEBS, *Zur Überlieferung und Entstehung des 'Breviarium Alaricianum' - Breve sunto sulla tradizione e la formazione del 'Breviarium Alaricianum'*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, cit., 653 ss.; G. POLARA, *Lex Romana Visigothorum. Un contributo alla ricerca*, Milano 2004 (l'opuscolo accompagna il data base recante il testo dell'edizione Haenel del *Breviarium* [Lipsiae 1849; rist. Aalen 1962] con possibilità di ricerca dei singoli vocaboli e delle frasi del testo e dell'*interpretatio*); M. CARINI, *Aspetti della 'Lex Romana Visigothorum'*, in *BIDR*, 101-102, 1998-1999 (pubbl. 2005), 577; R. LAMBERTINI, *Introduzione allo studio esegetico del diritto romano*[3], Bologna 2006, 96 ss.; P. BIANCHI, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano 2007, 113 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 374 ss.

cunctos litigatores congruum est, si quid depraedationis agnoverint, se recepturos, si tamen in eorum quos pulsaverint facultatibus abundare aut residere id potuerint conprobare. Dat. kal. Mart. Rav(ennae) d. n. Theod(osio) A. VII et Palladio v. c. conss. (1 marzo 416).

Con riferimento alle azioni criminali poste in essere nell'imperversare di un saccheggio ad opera dei barbari, o durante la fuga dall'invasore o in concorso con il medesimo, Onorio[2] concede una generale impunità, inibendo a chiunque - in una temperie ormai placata[3], che appare prioritario salvaguardare - la persecuzione di tali *crimina*, dal momento che coloro che li hanno commessi non ebbero forse modo di salvare la propria vita se non rendendosene autori o compartecipi. Non può infatti dirsi *crimen* – precisa l'imperatore – ciò a cui l'agente è stato indotto dal timore della morte. L'unica possibilità lasciata ai soggetti passivi di tali reati consiste nella domanda di restituzione di quei beni loro appartenenti che essi siano in grado di provare ancora in tutto o in parte presso gli autori delle predazioni.

La 'presunzione' favorevole - o, se si vuole, il beneficio del dubbio - che l'imperatore accorda agli autori dei crimini investe, sul piano delle categorie penalistiche, lo stato di necessità, il quale scrimina il fatto di chi non può evitare la commissione di un reato se non a prezzo di mettere a repentaglio la propria vita o la propria incolumità in rapporto ad una situazione che egli non ha causato ma in cui si trova, suo malgrado, coinvolto. Coloro che si sono macchiati di quei reati appaiono infatti, al pari delle loro vittime, vittime essi stessi dei barbari invasori, e in questo diffuso clima di violenza e di pericolo sono istintivamente indotti a preferire al proprio il sacrificio dei loro compagni di sventura.

Va tuttavia sottolineato che, nonostante la generale considerazione circa il fatto che non può dirsi crimine l'illecito commesso spinti dal timore della morte, il provvedimento di Onorio resta un 'Gelegenheitsgesetz' reso opportuno da una precisa temperie politico-sociale.

L'*interpretatio*, partendo dal disposto della norma di Onorio, ne coglie con indubbia sensibilità giuridica la *ratio* di fondo che vi è sottesa e ne astrae in certo modo la massima, accentuando al contempo quel collegamento eziologico tra atto criminale e *timor mortis*, che nella prosa di Onorio era solo benevolmente concesso (*qui evadendi 'forsitan' non habuerant facultatem*):

Int. a C.Th.15.14.14 (Brev. C.Th. 15.3.1) - *Quicumque hostium terrore conpulsus dum mortem timet excipere, ad depraedandum se cum hostibus fortasse coniunxerit, non propter hoc vocetur ad crimen, quod pro conservanda vita fecit*

---

[2] Benché, come al solito, l'*inscriptio* rechi anche il nome di Teodosio II, la *subscriptio*, indicando in Ravenna il luogo di emanazione della *constitutio*, ne rivela la riferibilità ad Onorio. Cfr., già in tal senso, J. GOTOFREDO, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, V, ed. nova, Lipsiae (Weidmann) 1741 (rist. anast. Hildesheim-New York 1995), ad *h.l.*, 473: "Honorius hac humanissima constitutione sua horum eis criminum indulgentiam facere impunitatemque indulgere voluit".

[3] L' edizione settecentesca del Teodosiano citata alla nota precedente ha "*placatarum rerum*" (così i due Codici del Breviario *Eporediensis* 35 e *Gothanus* 84). L'edizione Mommsen segue qui quella del Sichard ("*placatarum legum*").

invitus. Sane si quit aput eum de praeda resederit et residuum invenitur, quod evidenter agnoscitur, hoc solum reddere domino sine calumnia conpellatur.

Ciò premesso, spostiamoci ora su un diverso angolo visuale.

La costituzione di cui ci stiamo occupando all'interno del *Breviarium* è inserita nel titolo 3 del XV libro dell'estratto del Codice Teodosiano che ivi si trova, ed è l'unica legge conservata in tale titolo dai compilatori di Alarico II.

Andando a leggere la rubrica, possiamo notare un dato d'acchito abbastanza singolare. Essa recita infatti: *De infirmandis his, quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt.* Identica era la rubrica del titolo corrispondente del Teodosiano (C.Th.15.14), come dimostra il *Codex Vaticanus Reginae* 886[4], il quale ci ha restituito anche le tredici *constitutiones* che ivi precedevano quella di Onorio di cui ci stiamo occupando. In altri termini, i commissari alariciani delle quattordici costituzioni del titolo originario del Codice ne hanno inserita nella loro compilazione una sola, l'ultima (rendendola quindi prima e unica).

Sennonché adesso la rubrica, concepita come abbiamo visto, allude anche a una problematica che nel titolo del Breviario è del tutto assente, e cioè l'invalidazione degli atti compiuti dai tiranni o sotto il loro regime, che costituiva invece l'oggetto comune delle tredici costituzioni anteriori a Brev. C.Th. 15. 3.1.

E' quindi evidente che i compilatori del *Breviarium* non hanno toccato la rubrica originaria del titolo lasciando la menzione dei *tyranni*, che pure sarebbe stato assai semplice e rapido eliminare, pur non contenendo più il titolo medesimo, dopo la loro massiccia opera di sfrondamento, alcun cenno agli atti posti in essere da Licinio, da Massimo, *infandissimus tyrannorum*, da Eracliano, e da altri ascritti alla medesima trista categoria.

Ulteriori osservazioni sono tuttavia possibili.

Il tenore della legge di Onorio non appare molto lusinghiera per le popolazioni barbariche, e, in particolare – stante l'etnia dei compilatori e del re che ha dato l'incarico della compilazione – per i Visigoti, i quali pochi anni prima, nel 410, avevano messo a sacco Roma guidati da Alarico il Grande, bisavolo proprio di Alarico II, ideatore del Breviario[5].

Non interessa in questa sede entrare nel merito della tipologia di contatto e di inserimento nell'impero della popolazioni barbariche: la legge di Onorio scrimina gli atti compiuti in quei frangenti perché sussiste il ragionevole dubbio del condizionamento subito da una forza soverchiante e giudicata totalmente negativa, così come non esita a chiamare quei barbari, e quindi i Visigoti medesimi, *infelices populi*, portatori di flagelli[6].

---

[4] Su tale manoscritto del Teodosiano integro si veda TH. MOMMSEN, I.1, *Prolegomena*, XXXIX, XLV ss.

[5] Cfr. un cenno in tal senso in J. GAUDEMET, *Le Bréviaire d'Alaric et les Epitome*, in *IRMAE,* I 2 b *aa* β, Mediolani 1965, 32.

[6] Sulle vicende degli alterni rapporti tra impero romano d'Occidente e Visigoti che precedono il sacco di Roma ad opera di Alarico I, sul ruolo giocato in tale contesto dalla figura di Stilicone, e sulle conseguenze della caduta della Città eterna, cfr. ora la lucida ed informata sintesi di L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo antico*, cit., 324 ss. Si veda anche G. POLARA, *Lex Romana Visigothorum. Un contributo alla ricerca*, cit., 1 s.

Lo stesso rilievo già mosso circa il tenore della rubrica può valere per quanto concerne il dettato della *constitutio*, che pure non è stato toccato benché presumibilmente non tornasse gradito al sovrano di Tolosa e alla sua gente, che solo nell'esordio dell'*interpretatio* (*quicumque hostium terrore conpulsus ...*) può rinvenire in tal senso un qualche sollievo. E direi che qui il non aver interpolato la costituzione appare per taluni aspetti ancora più sorprendente, perché mentre la rubrica integra, così com'è, uno iato in fondo di scarso momento, il *ductus* della legge suona un po' come un atto d'accusa che in tal modo si è finito consapevolmente con il perpetuare.

Discorso simile vale per (Brev.) C.Th.7.1.1, di Costantino, del 28 aprile 323.

Imp. Constantinus A et C. *Si quis barbaris scelerata factione facultatem depraedationis in Romanos dederit vel si quis alio modo factam diviserit, vivus amburatur.* Dat. IIII kal. mai. Severo et Rufin(o conss).

Interpretatio. *Si quis cum quibuslibet hostibus praedas egerit aut praedam cum praedonibus diviserit, incendio concremetur.*

La legge presenta aspetti meno problematici rispetto a quella precedentemente considerata, ma anche in questo caso l'*interpretatio* trasforma la *scelerata factio cum barbaris* nella più generale, e al tempo stesso più 'asettica', associazione *cum hostibus*, a scopo di saccheggio e/o di divisone della preda (i *praedones* con cui si condivide il bottino non sono cosa diversa dagli *hostes* citati all'inizio).

Trattasi qui pure dell'unica costituzione che, tra le diciotto del titolo 7.1 (*De re militari*) del Codice Teodosiano, i compilatori del Breviario (Brev. C.Th.7.1) hanno mantenuto nella loro raccolta[7].

Altri luoghi della compilazione valgono a dimostrare, per campione, che i redattori del *Breviarium* non hanno interpolato - e non solo in senso modificativo ma neppure in direzione privativa - i testi che essi traevano dalle opere messe a partito al fine di inserirli nella loro raccolta.

Analogamente a quanto constatato per il titolo C.Th.15.14 (Brev. C.Th.15. 3), in C.Th.10.3, con rubrica *De locatione fundorum iuris enfyteutici et rei p(ublicae) et templorum*, il manoscritto *Vaticanus Reginae* 886 del Codice Teodosiano reca sette costituzioni; mentre il titolo corrispondente del Breviario (C.Th.10.2) ne conserva una sola: Brev. C.Th.10.2.1, di Valentiniano, Valente e Graziano, del 372, che riguarda soltanto i *fundi rei publicae*: dei fondi di diritto enfiteutico si occupa invece la costituzione 7, e di quelli dei templi la costituzione 5, ma né l'una né l'altra figurano nella *Lex Romana*, ove tuttavia la rubrica del titolo, anche stavolta, non ha subito modifiche.

Int. a (Brev.) C.Th.3.5.2 (Constant. a. 319) (in fine) spiega che *Reliquum legis istius opus non fuit explanari, quia sequentibus legibus vacuatur.*

---

[7] Le altre diciassette costituzioni del titolo ci sono note attraverso il *Codex Parisinus* 9643. Alcune di esse, compresa la nostra (C.12.35.9) sono presenti anche nel *Codex Iustinianus*. Non riterrei tuttavia che le due *interpretationes* qui considerate, che sostituiscono la menzione dei *barbari* in un contesto spregiativo con quella degli *hostes*, debbano rivelare per ciò stesso la mano alariciana. E' l' intento generalizzante perseguito dall'ermeneuta che lo conduce a parlare di nemici anziché di barbari. Se poi detto corredo interpretativo, almeno in questa parte, avesse visto la luce in terre sotto il controllo germanico – come in fondo è probabile (cfr. D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, cit., 155) – lo sconosciuto maestro (magari anche … *coactus*) si sarebbe così acquisito agli occhi del regnante di turno un non trascurabile motivo di merito.

Il corredo ermeneutico segnala dunque che il contenuto della legge non viene ivi esposto che in parte, perché le restanti disposizioni sono state tolte di mezzo da statuizioni imperiali successive. La *constitutio* del Teodosiano risulta ora divisa in un *principium* e 4 paragrafi, e la parte non interpretata perché oggetto di abrogazione corrisponde ai §§ 1-4, con salvezza quindi del solo *principium*. Tuttavia il testo della legge - che pure in teoria, e in base all'avvertenza fornita dal corredo ermeneutico, avrebbe potuto subire un ampio stralcio - appare riprodotto integralmente.

Int. a Brev. C.Th. 4.12.1 (C.Th. 4.14.1 [Theod. a. 424]) *Haec lex, licet in reliquis rebus fuerit abrogata, propter hoc tamen ut poneretur oportuit, quia de tricennio loquitur, quod pupillis, quamdiu sub tutoribus agunt, non debeat inputari* (…). La costituzione risulta ora divisa in un *principium* e 5 paragrafi e della regola per cui il *tricennium* di prescrizione delle azioni non deve nuocere ai pupilli si parla unicamente nel § 2. Per la sola citata norma, che l'*interpretatio* rivela essersi voluta conservare, non avrebbe messo conto - ragionando in astratto - riportare un'intera legge che si assume per gran parte non più in vigore. Tuttavia proprio questa è stata la soluzione adottata dai compilatori alariciani.

Identica considerazione vale per due Novelle post-teodosiane, su cui non è qui il caso di soffermarsi.

Int. a Brev. Nov. Valentin. 10 (= Nov. Valentin. 32 [a. 451]) (in fine) avverte che *Reliquum vero huius legis ideo interpretatum non est, quia hoc in usu provinciae istae non habent.* Anche in tal caso, tuttavia, il testo della legge comprende anche la parte non interpretata.

Analogamente, in Int. a Brev. Nov. Maior. 1 (= Nov. Maior. 7 [a. 458]) (in fine) si legge che *Reliqua vero pars legis interpretata non est, quia haec, quae continent, usu carent et certe ad intellegendum non habentur obscura*. Stavolta la parte della Novella a cui non si è creduto di apporre un corredo ermeneutico non solo non è più in vigore, ma è anche definita sufficientemente perspicua, tanto da non richiedere alcun sussidio interpretativo. Nondimeno il testo della norma di Maioriano è riportato al completo.

Concludiamo questa breve – ma credo significativa – rassegna con Int. a (Brev.) C.Th.5.1.7 (Theod. et Valentin. [a. 426]) *Similis est haec lex superiori* [(Brev.) C.Th. 5.1.2, Valentin. et Val., a. 369]*, sed quia evidentior est, et istam inseruimus. Nam illa hoc amplius habet, quod et de adoptivo filio loquitur.*

Ora ci troviamo di fronte a un caso che può per taluni aspetti considerarsi paradigmatico. Innanzitutto perché l'*interpretatio* in parola reca chiaramente il segno dei compilatori alariciani, i quali dichiarano di aver inserito questa legge (*inseruimus*) quantunque simile ad una precedente, e cioè – come indicato sopra tra parentesi quadrate – (Brev.) C.Th. 5.1.2, perché più perspicua, ma di aver conservato anche l'altra, pur meno chiara, in quanto recante menzione anche del figlio adottivo, del quale non è invece traccia nella *lex inferior*[8].

[8] Cfr. R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*[2], cit., 56 s.; D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, cit., 154 (= sul punto) *Zur Überlieferung und Entstehung des 'Breviarium Alaricianum'*, cit., 665: "*Inseruimus* kann nur von den Kompilatoren stammen". Non credo si possa condividere in proposito la soluzione proposta da M. CARINI, *Aspetti della 'Lex Romana Visigothorum'*, cit., 587 e nt.30, secondo il quale l'*interpretatio* di cui

Orbene, prescindiamo ora dalla attendibilità o meno di tale considerazione, che in questa sede non interessa e non è conferente[9], e restiamo nell'ottica dell'interprete e della modifica all'*interpretatio* apportata dai *prudentes* di Alarico.

Partendo da un siffatto presupposto, sarebbe stato abbastanza facile e rapido, nonché per certi aspetti più consono a ragioni di teorica 'economicità', interpolare la costituzione 7, escludendo del tutto la *constitutio* 2, analoga ma dal dettato più ostico. Riporto qui sotto il brano interessato della legge 2 e la possibile (ovviamente del tutto congetturale) interpolazione che si sarebbe potuto apportare alla costituzione 7 se si fosse inteso salvare soltanto questa, in quanto tra l'altro fornita di un dettato più chiaro.

(Brev.) C.Th.5.1.2.: *Quia non solum filius consanguineus*[10]*, sed etiam per adoptionem quaesitus, nulla capitis deminutione intercedente eius, matrem excludit, ...*

(Brev.) C.Th.5.1.7.2: *Emancipati quoque fratris merita tractamus, qui, ut agnationis iure integro* <etiamsi per adoptionem quaesito> *matrem in totum a successione filii decedentis excludit ...*

Anche dal confronto tra manoscritti del Teodosiano integro e del Teodosiano nella redazione del Breviario risulta che i compilatori della *Lex Romana Wisigothorum* non hanno operato modifiche ai testi che inserivano nella grande raccolta. Le uniche interpolazioni aggiuntive sicuramente attribuibili ai redattori del *Breviarium* riguardano l'*interpretatio*, che – come è stato da tempo appurato – è stata composta anteriormente alla compilazione alariciana[11].

---

parliamo non sarebbe stata interpolata dai compilatori alari ciani, bensì sarebbe uscita così come la leggiamo dalla penna degli esegeti del Codice Teodosiano. Sarebbero quindi costoro gli autori dell'inserimento della legge in C.Th.5.1.7. Ciò per il citato studioso "sarebbe una conferma che del Teodosiano dovevano esistere versioni di differente ampiezza". Inconferente la motivazione che varrebbe a escludere l'intervento dei commissari di Alarico: il fatto che la costituzione occupi nel titolo la stessa posizione nel titolo del Teodosiano e in quello corrispondente del Breviario e che ci siano nove costituzioni nel primo come nel secondo non può dirsi indice del fatto che i compilatori del Breviario si sarebbero limitati a copiare il titolo originario del Codice del 438, perché circa questo titolo (C.Th.5.1.7) noi disponiamo soltanto dei manoscritti del Breviario stesso (Brev. C.Th.5.1.7) e non ci è pertanto consentito un confronto con codici del Teodosiano integro. Infine sarebbe questo l'unico caso in cui gli autori dell'*interpretatio* dichiarano di aver operato un inserimento nel corpo della compilazione teodosiana.

[9] Secondo D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, cit., 154 (= sul punto) *Zur Überlieferung und Entstehung des 'Breviarium Alaricianum'*, cit., 665, è limitativo affermare che la legge successiva è soltanto più perspicua della precedente, in realtà - secondo lo studioso tedesco - "es geht auch weiter als das frühere".

[10] Come giustamente rileva P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II[2], Milano 1963, 40 nt.18, la costituzione chiama impropriamente il *frater* nato dallo stesso padre dell'ereditando *'filius' consanguineus*, in quanto è anche figlio della madre che egli condivide con il *de cuius*: l'*interpretatio*, opportunamente, rettifica il tiro parlando di *frater consanguineus.*

[11] Sulle *interpretationes* cfr. R.LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*[2], cit., 52 ss. e nt.2; D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, cit., 148 ss. Per la letteratura in argomento (in particolare riguardante *l'interpretatio Theodosiani*) cfr anche, da ultimo, S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato*[2], Perugia 2008, 118 nt.290.

Si legge, anche di recente, di possibili tagli – quindi non interpolazioni in senso proprio – eventualmente apportati dai commissari di Alarico[12], tuttavia su questo punto sembra opportuno un chiarimento.

Se per tagli, o stralci, si intende l'esclusione, ad esempio di questa o quella costituzione del Teodosiano entro il titolo del Codice che si è invece conservato, oppure anche - come abbiamo visto – la soppressione della maggior parte delle *constitutiones* del titolo, nonché infine di interi titoli (e non pochi) del Codice medesimo, *nulla quaestio*: ciò i commissari alariciani lo hanno fatto, e lo hanno fatto in modo tanto massiccio quanto evidente[13]. Anche l'*Epitome Gai*, che in genere si ritiene essersi salvata dalle forbici compilatorie, ha subito almeno uno stralcio relativo ad un titolo, che - manoscritti del *Breviarium* alla mano - a me non sembra possa revocarsi in discussione[14].

Diverso è – o sarebbe – affermare che è stato privato di una qualche parte quello che chiamerei l''item', cioè, ad esempio, la costituzione - intesa come parte autonoma della stessa fornita di *inscriptio* e *subscriptio* - inserita nel Codice Teodosiano. Questo, salvo eccezioni assai rare[15], non è capitato: i compilatori di Tolosa hanno sì tolto unità intere, ma non hanno quasi mai frazionato o decurtato l'unità singola.

L'opera giuridica romana risulta dunque in certo modo miniaturizzata: conserva la sua struttura formale e il suo ordine interno: vengono sfilati 'item', singoli o a blocchi, i 'mattoni' conservati vengono avvicinati e resi contigui l'uno all'altro sì da integrare un edificio più piccolo, che però mantiene l'aspetto esteriore di quello originario.

---

[12] Cfr. già G. HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, Lipsiae 1849 (rist. Aalen 1962), IX: " Eas igitur, quas elegerant, prudentes illi verbis suis transtulerunt in hunc codicem, raro truncarunt". Assai di recente si veda A.C. FERNÁNDEZ CANO, *Una explicación de la presencia de CTh.1.4.3 en la "Lex Romana Wisigothorum"*, cit., 291: "los textos elegidos … pudieron sufrir cortes".

[13] L'Int. a C. Greg.2.2(1).1, in fine, fa riferimento a una Novella che non compare nel *Breviarium* né ci è pervenuta *aliunde*: *Quod similiter iuxta novellam legem et de dote servabitur*. Come è possibile constatare dal confronto tra manoscritti del Teodosiano integro e manoscritti del Breviario, i tagli sono imponenti: basti richiamare, a mero titolo di esempio, l'intervento compilatorio sul titolo C.Th.15.14 (Brev. C.Th.15.3), di cui si è parlato all'inizio della presente indagine.

[14] Cfr. R. LAMBERTINI, *Sull''Epitome Gai' nel 'Breviarium'*, cit., 229 ss.; D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, cit., 129-130 e nt.31. Una certa propensione a ritenere che l'*Epitome Gai* sia stata redatta dai commissari alariciani sulla base di una parafrasi scolastica delle Istituzioni di Gaio (questa già teorizzata da G.G. ARCHI, *L'"Epitome Gai". Studio sul tardo diritto romano d'Occidente*, Milano 1937 [rist., con nota di lettura di C.A. Cannata, in *Antiqua* 61, Napoli 1991]) è percepibile in R. MARTINI, *Qualche osservazione a proposito della c.d. 'Epitome Gai'*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, cit., 615 ss. (in particolare 616-617, 625);

[15] Uno stralcio è ravvisabile - ed in effetti dichiarato - a proposito di C.Th.16.7.3 (Brev. C.Th.16.2.1) di Graziano, Valentiniano e Teodosio (a. 383), la cui prima parte dell'*interpretatio* – certo di mano alariciana – così recita: *Reliqua pars legis de Manicheis ideo facta non est, quia in Novellis evidentior invenitur. – Haec lex interpretatione non indiget*. Il *Codex Eporediensis* del *Breviarium* riporta tuttavia la costituzione al completo (Th. Mommsen, *ad h. l.* [885]). La Novella citata è quella di Valentiniano 18 (*De Manichaeis*) dell'anno 445 (Brev. Nov. Valentin. 2).

Il primo carattere del Breviario Alariciano che può essere qui enucleato è il rispetto filologico per la fonte giuridica romana. Ciò lo rende un *unicum* non solo tra le altre cosiddette Leggi romano barbariche – *Codex Eurici*, *Edictum Theoderici*, *Lex Romana Burgundionum* –, ma anche con riferimento all'intero ambito delle compilazioni del tardoantico.

Questo carattere, pur intravisto anche dalla dottrina del passato[16], dovrebbe indurre, a mio avviso, ad una riflessione più approfondita rispetto a quanto accaduto finora, e in tal modo esso può magari anche costituire il punto di partenza per una sorta - se mi si concede l'espressione - di 'discorso del metodo' sul tema della compilazione alariciana.

2. Il fatto che la Legge romano-visigotica sia tra tutte le codificazioni tardoantiche la più aderente sul piano filologico alla struttura e al contenuto dei testi utilizzati non andrebbe insomma - almeno a mio credere - rilevato come un dato quasi a sé stante, da cui poi è lecito prescindere, per passare a una sorta di 'ordine del giorno' ove tutto ciò non entra più in gioco.

Per molto, troppo tempo la compilazione alaricana è stata utilizzata soprattutto come una cava da cui estrarre blocchi di marmo, a volte imponenti a volte assai esigui, da curare e levigare singolarmente nelle edizioni delle fonti giuridiche nella stessa inglobate, senza che in fondo - se non di rado - lo sguardo si sia alzato per rivolgersi all'intera montagna. Prova ne sia che l'edizione della *Lex Romana* a tutt'oggi a disposizione degli studiosi è quella di 'Gustavus Haenel Lipsiensis'[17], vicina al compimento dei centosessant'anni.

Ma - ci si può chiedere - è casuale che soltanto il *Breviarium*, con la già vista architettura giuridico-compilatoria che costituisce un *unicum*, si segnali per tale rigoroso atteggiamento, il quale postula l'intangibilità - nel senso già visto - della fonte giuridica romana?

Qui tuttavia ritengo opportuno precisare, circostanziandolo, il rilievo ora esposto. Non sto suggerendo, più o meno esplicitamente, un'equazione tra tale carattere ed un quasi conseguente giudizio di valore di segno positivo da attribuirsi, per ciò stesso, alla *Lex Romana Wisigothorum*, e ho già avuto occasione di scrivere che, pur in chiaro disaccordo con le reiterate stroncature di cui tale compilazione è stata fatta oggetto anche di recente[18], sono sempre rimasto alieno da una sua programmatica rivalutazione[19].

---

[16] Cfr. la rassegna bibliografica citata in R. LAMBERTINI, *Concezione delle fonti giuridiche romane e tecnica compilatoria nel Breviario Alariciano*, cit., 435 nt.30. Si veda ora anche A.C. FERNÁNDEZ CANO, *Una explicación de la presencia de CTh.1.4.3 en la "Lex Romana Wisigothorum"*, cit., 291.

[17] Ora peraltro, in seguito ad una meritoria iniziativa, disponibile anche su supporto informatico (*supra* nt.1).

[18] Pur con il massimo rispetto per uno studioso dell'autorevolezza di Alvaro D'Ors, tra l'altro felice editore del *Codex Eurici*, mi sento di prendere le distanze dal suo spietato giudizio sul Breviario Alariciano (*rec. a* R.Lambertini, cit., 168), liquidato come "un centón de ruinas romanas compilado sin criterio" .

[19] Cfr. R. LAMBERTINI, *op. ult. cit.*, 424.

Proprio in rapporto alle critiche spietate a cui alludevo poco sopra, mi sento nondimeno di escludere anche un'altra equazione: che, cioè, il meccanismo compilatorio dei *corpora* accostati mantenendone integra l'unità formale e la originaria *consecutio* dei materiali al loro interno sia spiegabile solo in virtù di un sistema che si presentava di più agevole realizzazione; per cui, prendendo a prestito un'espressione di Alvaro D'Ors sia pure inserita in un contesto lievemente diverso, i redattori del *Breviarium* avrebbero fatto così perché - sul piano delle potenzialità - non erano in grado di fare diversamente e di meglio[20].

Una simile affermazione si fonda intanto, sul piano logico, su un presupposto tutto da dimostrare: che tale percorso risulti più agevole rispetto a quello della compilazione 'a mosaico', tipica, per esempio - restando nell'ambito delle leggi romano-barbariche - del *Codex Euricianus*, *dell'Edictum Theoderici* e della *Lex Romana Burgundionum* -; ma, oltre tutto, urta, anche sul piano storico, contro la difficoltà implicata proprio da quanto precisato or ora.

Indipendentemente dalla maggiore mole del *Breviarium* rispetto alle altre fonti citate, non appare plausibile escludere che i *prudentes* alariciani sarebbero stati in grado di operare nella direzione percorsa dai loro stessi predecessori visigoti di pochi decenni prima, nonché dai compilatori degli altri sovrani barbarici, ostrogoti o borgognoni, a cui si devono le altre raccolte miste ufficiali.

Indipendentemente dal grado di preparazione culturale che si intende accreditare ai redattori della *Lex Romana*, spiegare la tecnica compilatoria del *Breviarium* riconnettendola soltanto alla pretesa pochezza tecnica dei suoi autori integra, più che un rilievo, una petizione di principio da cui a mio sommesso avviso sarebbe opportuno prendere una volta per tutte le distanze.

Mi sento a questo punto di aggiungere che, nei casi in cui, nel corso di studi orientati in altre direzioni, ho avuto occasione di valutare scelte compilatorie operate dai commissari di Alarico II, ho dovuto in genere riconoscervi sottesa una *ratio* logica e coerente[21].

---

[20] *Rec. a* R. Lambertini, *La codificazione di Alarico II*[1], cit., 166: "Si no hicieron una obra mejor, es porque ni sabían ni querían hacerlo".

[21] Si osservi, ad esempio, in tema di *consuetudo*, il rapporto tra il tenore di C.8.52(53).2 e quello di C.Th.5.20.1 (Brev. C.Th.5.12.1). La prima è una legge celebre: C.8.52(53).2 Imp. Constantinus A. ad Proculum. *Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem.* D. VIII k. Mai. Constantino A. V et Licinio C. conss. (24 apr. 319). La costituzione non si trova nel testo del Codice Teodosiano a nostra disposizione - che in tema di consuetudine (titolo 5.20 con rubrica *De longa consuetudine*) è legato esclusivamente all'estratto del *Breviarium* (ivi titolo 5.12) -, ma pressoché certamente è tratta dal Codice di Teodosio II (si veda quanto dichiara Giustiniano in *const. Haec* pr. e in const. *Summa* 1). Vi si afferma l'operatività delle consuetudine, sempre che essa non contrasti con la ragione – ossia sul presupposto che si fondi su una *ratio* ragionevole – o con la legge. Veniamo ora alla seconda norma: C.Th. 5.20.1 Imp. Constantinus A. ad Maximum. *Venientium est temporum disciplina instare veteribus institutis. Ideoque cum nihil per causam publicam intervenit, quae diu servata sunt permanebunt.* Dat. IIII kal. Mart. Constant(ino)p(oli) Iuliano a. IIII et Sallustio conss. (26 febbr. 363 [?]). A parte i problemi legati alla paternità ed alla datazione della legge - l'*inscriptio* la attribuisce a Costantino, la *subscriptio*, in cui l'imperatore Giuliano figura console per la quarta volta, e ciò accade nel 363, all'Apostata -, che in questa sede non

Orbene, se al predetto atteggiamento nei confronti dei testi giuridici romani si intende dare un senso diverso da quello che si è poco sopra ritenuto di escludere, lo stesso non può essere individuato che in atteggiamento di favore nei confronti della componente romana del regno di Tolosa, il che - detto altrimenti - porta a considerare i romani come i destinatari della compilazione alariciana.

Con questo non si intende entrare qui nell'annoso e dibattuto problema relativo alla personalità o territorialità del Breviario: che esso fosse applicabile anche ai sudditi di stirpe visigotica non è certo da escludersi[22].

Il punto però non è questo. Ciò che si intende rimarcare è il fatto che detta *collectio* è stata composta – sul piano dell'intento politico – avendo di mira i romani, la loro *forma mentis* giuridica, il quadro delle fonti con cui gli stessi erano abituati a confrontarsi, quelle che 'quotidianamente' compulsavano nella prassi. In ciò, evidentemente, sono impliciti l'ossequio e l'omaggio alla superiorità della civiltà e della cultura giudica di Roma[23].

I romani incarnano insomma il motivo di fondo che sta alla base del lavoro di composizione del Breviario, e Alarico II, indipendentemente delle espressioni usate nel *Commonitorium*, che possono apparire più generali[24], dedica implicitamente alla componente romana del regno la propria grande legge[25].

Altro carattere del *Breviarium* è dunque quello di essere una legge per i romani: se si vuole, nel senso già visto, la 'legge dei romani'. E il fatto che nei secoli successivi la si sia spesso identificata proprio come la *Lex Romana* allude da un lato alla natura e alla veste dei testi nella stessa conservati, ma d'altra parte rende giustizia a coloro che - campo di applicazione a parte - ne risultavano i veri referenti.

---

rilevano, quanto al dato sostanziale, essa si pone sulla stessa linea di C.8.52(53).2. In tale ultima legge Costantino dice no perché la consuetudine sottopostagli è contraria alla ragione e eventualmente anche alla legge; nella *constitutio* in parola lo stesso imperatore (o, nel caso, Giuliano) dice sì, perché non c'è contrasto con la *causa publica*. Orbene, valutando attentamente il problema, la *causa publica* vale a riassumere in certo modo in sé legge e ragione. Può infatti essere difesa con una legge ma, anche ove una legge non ci fosse, l'imperatore interprete ben potrebbe ritenere che essa sia ostativa ad una consuetudine e quindi, proprio per tale motivo, non dare seguito a quest'ultima. E' a mio avviso probabile che proprio qui stia il motivo per cui i compilatori del *Breviarium*, omettendo la precedente, hanno scelto per il loro estratto del Teodosiano la norma in oggetto, ritenendola nel senso già visto assorbente.

[22] Di recente per il carattere personale del *Breviarium* cfr. D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, cit., 166; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, 374; per quello territoriale cfr. G. POLARA, *Lex Romana Visigothorum. Un contributo alla ricerca*, cit., 2.

[23] Cfr. M. CARINI, *Aspetti della 'Lex Romana Visigothorum'*, cit., 577.

[24] Cfr. sul punto R. LAMBERTINI, *Concezione delle fonti giuridiche romane e tecnica compilatoria nel Breviario Alariciano*, cit., 442 nt.41.

[25] Cfr. sostanzialmente in tal senso, di recente, A.C. FERNÁNDEZ CANO, *Una explicación de la presencia de CTh. 1.4.3 en la "Lex Romana Wisigothorum"*, cit., 291.

Il quadro politico in cui la compilazione ha visto la luce e sul quale mi sono soffermato abbastanza diffusamente altrove, sì che può bastare in questa sede un mero richiamo, conferma il dato in oggetto[26].

3. L'ultimo dei caratteri del *Breviarium* che interessa in questa sede è quello dell'esclusività[27].

Invero intendo soltanto toccarlo: sul problema dell'esclusività della Legge alariciana ho scritto, diverso tempo addietro, un libro che ha visto due edizioni e non mi sembra il caso di ritornarvi sopra ora[28]. Tanto più che – nonostante le varie prese di posizione, adesive e critiche, che la mia ricerca ha suscitato, e che costituiscono probabilmente l'unico merito della stessa[29] – non potrei qui dire cose

[26] Era diventata incombente la minaccia di una guerra contro i Franchi, guidati da Clodoveo, il quale, convertitosi con abile mossa politica al cattolicesimo - i Visigoti erano di fede ariana, e i romani non avevano dimenticato le persecuzioni subite ad opera di Eurico -, si poneva come liberatore degli oppressi in una sorta di strumentale crociata, che ovviamente non poteva non incontrare il favore del papato di Roma. Nel 507, a *Campus Vogladensis* presso Poitiers, i Visigoti vengono sconfitti dai Franchi, Alarico II è ferito a morte in battaglia e con lui cade il regno di Tolosa. Sul punto cfr. R. LAMBERTINI, *Concezione delle fonti giuridiche romane e tecnica compilatoria nel Breviario Alariciano*, cit., 428 ss.

[27] Tale carattere è esplicitato nella seconda parte dell'*Auctoritas Alarici* o *Commonitorium*, l'ordinanza che accompagnava le copie ufficiali del testo della Legge - conservato nel tesoro (o, più probabilmente, archivio) regio - che venivano inviate ai singoli *comites* (gaugravii) del regno. A noi è pervenuto quello indirizzato al 'Gaugraf' Timoteo: se si accetta l'integrazione congetturale del Mommsen (*Codex Theodosianus*, I.1 *Prolegomena*, XXXIII nt.1) alla lacuna di un manoscritto del *Breviarium*, vi sarebbe notizia anche di un *Commonitorium* inviato al *comes Nepotianus*. Riporto qui di seguito il testo del *Commonitorium* secondo la citata edizione Mommsen (*loc. cit.*): Commonitorium Timotheo v. spectabili comiti. *Utilitates populi nostri propitia divinitate tractantes hoc quoque, quod in legibus videbatur iniquum, meliore deliberatione corrigimus, ut omnis legum Romanarum et antiqui iuris obscuritas adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris in lucem intellegentiae malioris deducta resplendeat et nihil habeatur ambiguum, unde se diuturna aut diversa iurgantium inpugnet obiectio. Quibus omnibus enucleatis atque in unum librum prudentium electione collectis haec quae excerpta sunt vel clariori interpretatione conposita venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nostrorum roboravit adsensus. Et ideo, secundum subscriptum librum qui in thesauris nostris habetur oblatus, librum tibi pro discingendis negotiis nostra iussit clementia destinari, ut iuxta eius seriem universa causarum sopiatur intentio nec aliud cuicumque aut de legibus aut de iure liceat in disceptatione proponere, nisi quod directi libri et subscripti viri spectabilis Aniani manu sic ut iussimus ordo conplectitur. Providere ergo te convenit, ut in foro tuo nulla alia lex neque iuris formula proferri vel recipi praesumatur. Quod si factum fortasse constiterit, aut ad periculum capitis tui aut ad dispendium tuarum pertinere noveris facultatum. Hanc vero praeceptionem directis libris iussimus adhaerere, ut universos ordinationis nostrae et disciplina teneat et poena constringat. Recognovimus,* Dat. IIII non. Feb. anno XXII Alarici regis Tolosae. Sulle fasi di redazione e promulgazione della *Lex Romana Wisigothorum* cfr. l'analisi di D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, cit., 168 ss.; IDEM, *Zur Überlieferung und Entstehung des 'Breviarium Alaricianum'*, cit., 653 ss. Per quanto mi concerne non sono tuttavia convinto del fatto che la compilazione possa anche esser stata completata in un periodo sensibilmente anteriore al febbraio del 506 (data del *Commonitorium*), e continuo a pensare ad una sua quasi precipitosa conclusione.

[28] *La codificazione di Alarico II*[2], cit. (*supra* nt.1).

[29] Mi limito qui a rinviare alla letteratura citata *supra* a nt.1. Posizioni in varia misura distanti hanno espresso A. D'ORS, *rec. a* R. Lambertini, *La codificazione di Alarico II*[1], cit.; D. ROSSI, *Il sistema delle fonti normative nel Breviario Alariciano alla luce dell'interpretatio a CTh 1,4,3*, cit.; G. POLARA, *Lex Romana Visigothorum. Un contributo alla ricerca*, cit., in particolare 8, 15 e ntt.38, 39; anche se non mi sembra di aver sostenuto che "il principio di esclusività verrebbe meno" (sul punto si veda *infra* nel testo). Natura non esclusiva è stata, invece, attribuita alla *Lex*

molto diverse da quelle scritte diciassette anni or sono, per quel che le medesime possano valere.

Nell'attuale *excursus* sull'esclusività mi limito ad osservare che essa si identifica in un carattere che Alarico II ha - come dire - appreso dall'esperienza codificatoria romana, e precisamente dal Codice Teodosiano, il quale costituisce la componente di gran lunga più corposa della *collectio* e la cui legge di pubblicazione – la *Novella Theodosii* 1, del 438 – ha costituito un chiaro modello anche per la redazione del *Commonitorium*[30].

Pure questo carattere dunque, impresso come un sigillo dal re alla sua codificazione, comunque lo si voglia intendere - (al peggio) megalomania di un modesto capo barbarico che imita l'imperatore romano d'Oriente? colpo di coda disperato di un sovrano alle corde? puro e semplice 'coup de théâtre' politico privo di effettiva consistenza e sterile di conseguenze pratiche, sorretto da una spropositata minaccia al *comes* (una "fanfarronada", scrive il D'Ors[31]) che nel proprio tribunale non rispetti tale natura? -, comunque lo si voglia intendere - dicevo -, è legato in certa misura ai due precedenti caratteri qui descritti e ne costituisce a suo modo una sorta di corollario. E', insomma, il modello del codice ufficiale romano manifestatosi meno di un settantennio prima nella storia e trasportato ora di sana pianta nel regno di Tolosa.

E infatti, tra le Leggi romano-barbariche, il *corpus* alariciano è l'unica legge esclusiva e in tutta l'esperienza giuridica romana è l'unica compilazione esclusiva sul campo, insieme, delle *leges* e del *ius*.

Che poi tale carattere voluto da Alarico II - e che, in quanto *signum* formale, non è, si badi, discutibile[32] - non trovi coerente rispondenza all'interno della compilazione, è discorso diverso che non intendo qui affrontare *ex novo*. Mi limito ad osservare che, comunque si voglia considerarne la presenza, la c.d. legge delle citazioni di Valentiniano III entro una compilazione che si pretende esclusiva integra una contraddizione per me insanabile, sia dal punto di vista logico, sia dal punto di vista storico[33].

Romana Wisigothorum da D. ROSSI, *Il sistema delle fonti normative nel Breviario Alariciano alla luce dell'Interpretatio a CTh.1,4,3*, cit., 551 ss.; ma l'autrice sembra dimenticare - o, quanto meno, sottovalutare - la chiusa di chiara mano alariciana all'*interpretatio* che accompagna la c.d. legge delle citazioni (C.Th.1.4.3 [Brev. C.Th.1.4.1], si veda *infra* nt.33): *sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo, quae necessaria causis praesentium temporum videbantur, elegimus*, che funzione come norma di rigida chiusura per tutti i testi non compresi nella *Lex*, in linea dunque con il tenore del *Commonitorium* (giustamente le obietta tale dato M. CARINI, *Aspetti della 'Lex Romana Visigothorum'*, cit., 582 nt.16). Peraltro, più in generale, non ho alcuna difficoltà a riconoscere - e già l'ho fatto (cfr. LAMBERTINI, *Concezione delle fonti giuridiche romane e tecnica compilatoria nel Breviario Alariciano*, cit., 432 s.) - di aver mutato parere su un aspetto di rilievo.

[30] Cfr. R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*[2], cit., 48 s. e nt.55.

[31] *Rec. a* R. Lambertini, *La codificazione di Alarico II*[1], cit., 168. *Contra*, di recente, M. CARINI, *Aspetti della 'Lex Romana Visigothorum'*, cit., 583.

[32] Si veda *supra* nt.29.

[33] Questo il testo della c.d. legge delle citazioni, restituitoci tra l'altro unicamente dai manoscritti del *Breviarium*, con la relativa *interpretatio*: Impp. Theod(osius) et Valentin(ianus) AA. ad

Dal punto di vista logico, perché la legge delle citazioni è una sorta di mappa - con guide e limiti - consegnata a chi è destinato a muoversi in un campo virtualmente non conchiuso di testi giuridici atti alla *recitatio* giudiziale, mentre il modello del codice esclusivo postula per ciò stesso un'autosufficienza che è tale non solo sul piano del *quantum* contenutistico, ma anche dal punto di vista della mancanza di contraddizioni al proprio interno.

Dal punto di vista storico, perché la *Lex Romana Wisigothorum* è l'unico esempio di coesistenza tra il 'Zitiergesetz' e il confine rigido della tipologia di fonti a cui lo stesso si riferisce. Il Codice Teodosiano recava infatti la legge delle citazioni perché la sua esclusività si riferiva alle *leges generales*[34]; il primo Codice di Giustiniano - rivela il Papiro di Ossirinco XV.1814 - recava la legge delle citazioni perché la raccolta e l'*emendatio* degli scritti giurisprudenziali non era ancora compiuta. Il secondo Codice di Giustiniano non contiene più la legge delle citazioni perché è intervenuto il Digesto, con la sua natura, appunto, esclusiva.

Che poi, in modo più o meno sottile e artificioso, sia dato trovare sul piano pratico il modo di conciliare l'inconciliabile logico e storico non posso né intendo negarlo. Cosa però assai diversa è, sempre a mio credere, l'implicito assunto di attribuirlo alla consapevolezza di Alarico II e dei suoi commissari[35].

Ma, come dicevo poco sopra, di questo per parte mia ho già scritto abbastanza a lungo. Ora – che posso dire? – *videant alii*.

---

senatum urbis Rom(ae). Post alia. *Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et ceteros comiteur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est* [C.Th.1.4.1, Const. a. 321/324, non presente nel Brev.], *praecipimus infirmari. Ubi autem eorum pares sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quos sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus.* Et cetera. Dat. VII id. novemb. Ravenna dd. nn. Theod(osio) XII et Valent(iniano) II AA. conss. (7 nov. 426).
Interpretatio. *Haec lex ostendit, quorum iuris conditorum sententiae valeant, hoc est Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani, Modestini, Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli: quorum si fuerint prolatae diversae sententiae, ubi maior numerus unum senserit, vincat. Quod si forsitan aequalis numerus in utraque parte sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua Papinianus cum aequali numero senserit: quia ut singulos Papinianus vincit, ita cedit duobus. Scaevola, Sabinus, Iulianus atque Marcellus in suis corporibus non inveniuntur, sed in praefatorum opere tenentur inserti. Gregorianum vero et Hermogenianum ideo lex ista praeteriit, quia suis auctoritatibus confirmantur ex lege priore sub titulo de constitutionibus principum et edictis* [C. Th.1.1.5, Theod. et Valentin., a. 429, non presente nel Brev.]. *Sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo, quae necessaria causis praesentium temporum videbantur, elegimus*. La chiusa dell'*interpretatio* (*Sed ex his omnibus - elegimus*) è chiaramente compilatoria: cfr. R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*[2], cit., 87 ss.; D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, cit.,153; si veda anche *supra* nt.29.

[34] L'abbandono del primo, più ambizioso progetto di codificazione aveva reso ciò inevitabile. Lo si ricava anche dal recentissimo studio di A. LOVATO, *Teodosio II e i 'prudentes'*, in *Studi G. Nicosia*, IV, Milano 2007, 531 ss., ove pure viene rilevata la disistima di Teodosio II per la giurisprudenza del suo tempo e la malcelata insofferenza anche nei confronti di quella classica.

[35] Cfr. R. LAMBERTINI, *Concezione delle fonti giuridiche romane e tecnica compilatoria nel Breviario Alariciano*, cit., 427 nt.10.